



*Comm.Trib. Prov. Venezia*  
Sezione V

Sentenza del 15/03/2004 n. 5

**Intitolazione:**

Tariffa igiene ambientale - Natura tributaria - Ammissibile - Impugnabilita'.

**Massima:**

Ha natura di tassa la Tariffa di igiene ambientale (Tia) in quanto non esiste un rapporto sinallagmatico tra la prestazione del gestore e controprestazione del contribuente, ne' un rapporto qualsiasi di tipo contrattuale e nemmeno di semplice adesione e, pertanto, e' impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.

\*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

**Testo:**

Fatto

La ricorrente ha impugnato la fattura emessa dalla societa' che gestisce, per conto del comune, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In merito alla fattura la ricorrente lamenta che la medesima e' stata quantificata sulla base di una tariffa determinata con una delibera del consiglio comunale con la quale e' stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale. Tale quantificazione, cosi' come stabiliva l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, doveva essere successiva alla delibera con la quale veniva approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Al contrario tale piano finanziario risulta approvato soltanto successivamente alla determinazione della tariffa.

Inoltre, sempre a detta della ricorrente, il piano finanziario e' carente della relazione e contiene evidenti errori nella valutazione della quantita' di rifiuti previsti, errori che appaiono fondamentali perche' determinano, a loro volta, un'errata quantificazione della tariffa richiesta.

La ricorrente lamenta altresì l'illegittimita' della tariffa in quanto, a seguito di imprecisioni ed errori contenuti nella deliberazione di consiglio comunale di individuazione delle categorie ed attivita' soggette alla tassa, con successiva delibera di giunta comunale sono state apportate le modifiche necessarie, incorrendo, con tutta evidenza, in una palese illegittimita', stante la competenza in materia del consiglio comunale e non della giunta.

Con riferimento a tali illegittimita' delle deliberazioni impugate e anche a imprecisioni ed illegittimita' proprie del regolamento che le deliberazioni di che trattasi hanno approvato, la ricorrente chiede che la Commissione provveda a disapplicare gli atti amministrativi palesemente illegittimi, accogliendo, in tal modo, le doglianze illustrate nel ricorso.

Nella memoria difensiva la societa' affidataria della gestione del servizio osserva, in via pregiudiziale, l'inammissibilita' del ricorso per palese violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale articolo individua, sempre a detta della societa', con una elencazione di carattere tassativo, gli atti impugnabili avanti la Commissione tributaria e la fattura commerciale non risulta tra questi.

Tuttavia, nello sviluppare tale argomentazione, la memoria chiarisce che non si vuole con questo affermare una incompetenza delle Commissioni tributarie a conoscere le questioni in materia di Tariffa di igiene ambientale. Questa affermazione e' anche avvalorata dal fatto che non si puo' disconoscere una sostanziale continuita' tra la tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e la Tariffa di igiene ambientale (Tia), che deve essere riconducibile alla categoria delle tasse e conseguentemente, alla medesima, deve essere riconosciuta natura tributaria. Infatti il

presupposto della Tarsu e della Tia e' il medesimo, vi e' altresì sostanziale identità di soggetti passivi e le modalità di determinazione del tributo e la base imponibile sono analoghe. Pertanto si conclude sulla sostanziale coincidenza strutturale delle due forme di prelievo e quindi sul conseguente riconoscimento della natura tributaria alla presente tariffa.

Tuttavia, conclude la memoria nella propria pregiudiziale, il ricorso e' inammissibile in quanto riguarda una tariffa commerciale e quindi un atto che non e' autonomamente impugnabile.

Per quanto riguarda poi le singole contestazioni nel merito del ricorso, e cioè quelle relative alla illegittimità degli atti presupposti alla determinazione della tariffa, nella memoria si procede alla contestazione, punto per punto, dei motivi dedotti della ricorrente. La Commissione non ritiene, per quanto verra' chiarito successivamente, di dover affrontare tali motivi.

Infatti e' opportuno esaminare, anzitutto, le questioni che sono state poste in via pregiudiziale e che possono utilmente contribuire alla soluzione della questione.

Anzitutto si afferma che la natura tributaria della Tia e quindi che tutte le problematiche conseguenti alla sua applicazione sono di piena competenza di questa Commissione.

E questo non solo per le motivazioni dedotte nella memoria della società di gestione e cioè che si tratta di due tributi (la Tarsu e la Tia) che individuano una medesima capacità impositiva, per la coincidenza strutturale delle due forme di prelievo.

In realtà la natura tributaria della Tia e' riconoscibile in quanto, come e' noto, il carattere giuridico della tassa si sostanzia quando la fonte dell'obbligazione tra le parti non deriva dalla volontà contrattuale, ma dalla legge. Ed infatti nella fattispecie non esiste un rapporto sinallagmatico tra la prestazione del gestore e controprestazione del contribuente, ne' un rapporto qualsiasi di tipo contrattuale e nemmeno di semplice adesione. Il servizio deve essere erogato e l'importo della tariffa, in tal modo forse impropriamente definita, deve riguardare tutto il costo del servizio erogato.

A questo punto, ribadita la competenza della Commissione tributaria, resta la questione relativa all'impugnabilità dell'atto, ovvero della fattura commerciale.

Sostenere che la fattura non e' impugnabile appare a questa Commissione irragionevole. Infatti anzitutto l'elencazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non appare tassativa, proprio per l'inserimento di una categoria residuale nella quale spetta all'interprete dare risalto ad essa riconducibili. Inoltre sarebbe, si ripete, irragionevole dover attendere l'emanazione di altri atti successivi ed esecutivi per procedere ad una impugnazione che, comunque, deve essere garantita, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

Risolte in tal modo le questioni pregiudiziali, sulla competenza e sull'impugnabilità, resta il motivo addotto nel ricorso e cioè la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti alla determinazione della tariffa e quindi delle conseguenti fatture.

La Commissione non ritiene che il motivo dedotto abbia pregio.

Infatti la competenza della Commissione non può, con tutta evidenza, spingersi fino all'esame della legittimità degli atti amministrativi del comune, sia quelli generali quali il regolamento, sia quelli puntuali quali le deliberazioni comunali e giuntali di approvazione. Potrebbe, invece, disapplicare gli atti impugnati, come richiesto dalla ricorrente. Ma questo solo se fossero ravvisabili o fossero stati dedotti nel ricorso, elementi che sostanzino, senza dubbio alcuno, violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza assoluta.

Tali elementi non sussistono ne' sono stati dedotti e pertanto il ricorso va respinto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.